



Data **21 GEN. 2016** Protocollo N° **23511** Class: **2.101** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: - Attività di recupero R13, parere in merito all'applicazione dell'art. 16 del PRGR. Riscontro prot. n. 77378 del 03.09.2015
- Chiarimenti in merito alle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Riscontro prot. n. 83688 del 24.09.2015

TRASMESSA VIA PEC

A

Provincia di Verona

Settore Ambiente

PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net

Alle

Province del Veneto

Settore Ambiente

PEC: provincia.belluno@pecveneto.it

provincia.padova@cert.ip-veneto.net

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Alla

ARPAV – Direzione Generale

PEC: protocollo@pec.arpav.it

In riferimento al quesito posto da codesta Amministrazione con nota prot. n. 77378 in data 03.09.2015, primo punto in oggetto, acquisito alla pec regionale con prot. n. 355993 del 04.09.2015 e tendente ad ottenere un'interpretazione sull'applicazione dell'art. 16 delle Normativa di Piano, Allegato A, del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti, si precisa quanto segue.

Innanzitutto, si rileva che l'interpretazione resa con propria nota prot. n. 339849 del 21.08.2015 alla Provincia di Venezia (e richiamata nella missiva di codesto Ente) fa riferimento ad installazioni "esistenti" mentre, nel caso in specie, la questione riguarda "nuovi impianti" in cui saranno svolte operazioni di stoccaggio R13 e/o D15 e per i quali, si ritiene, siano vigenti i criteri di esclusione contemplati al Cap. I dell'Elaborato D al Piano.

Per quanto attiene il criterio di esclusione di cui al paragrafo I.3.7.2 "Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici", dell'Allegato A (pag. 401/560 del Piano), si precisa che detto criterio si applica in funzione delle tipologie impiantistiche incluse nell'elenco "positivo" posto in calce al medesimo paragrafo.

Dipartimento Ambiente

Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it> – PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



giunta regiona e

A tale proposito le “tipologie impiantistiche” individuate nell’elenco riportato al paragrafo 1.3.7.2 rappresentano un’individuazione per macro categorie che includono specifiche operazioni di trattamento meglio dettagliate all’Appendice 2 dell’allegato A (pag. 311/560) ed a cui ci si deve riferire qualora l’individuazione del tipo di impianto non sia direttamente rinvenibile nel citato elenco positivo.

Nel caso specifico di operazioni di **mero stoccaggio** R13 e/o D15, dato che tale tipologia non è esplicitamente contemplata nel citato elenco del paragrafo 1.3.7.2, è necessario fare riferimento alla tabella di classificazione degli impianti di gestione rifiuti (pag. 315/560) che definisce lo “Stoccaggio” una tipologia impiantistica ben distinta dalle altre ed in particolare da quella di “Selezione e recupero”, ricompresa anche nell’elenco riportato al paragrafo 1.3.7.2.

Si ritiene, pertanto, che la fattispecie “Stoccaggio”, non essendo ricompresa nella tabella di pag. 401/560, non debba rispettare alcuna distanza minima in termini di vincolo assoluto imposto dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Rimane ferma la possibilità, nei limiti delle raccomandazioni contenute nel Piano di gestione dei rifiuti, che le Amministrazioni provinciali adottino, per specifiche tipologie impiantistiche, ulteriori e più restrittive prescrizioni e/o limitazioni nell’interesse di una maggiore e più incisiva tutela ambientale.

~ o ~

In riferimento al secondo punto in oggetto, ovverosia alle osservazioni poste da codesta Amministrazione con nota prot. n. 83688 in data 24.09.2015, in risposta al parere di questo Dipartimento del 16 settembre 2015 prot. n. 371117, si ribadisce quanto già evidenziato riguardo all’interpretazione del comma 3 dell’art. 16 della normativa del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, di seguito illustrato.

Il citato comma recita: *“Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all’art. 13, all’entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento e l’aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati”*.

L’applicazione di tale disposizione è, innanzitutto, limitata agli impianti in attività che ricadono in aree di esclusione assoluta, così come individuate dall’art. 13 del documento di programmazione.

Per tali impianti, l’entrata in vigore del Piano rifiuti determina la conseguente necessità di rivedere il titolo autorizzativo, prima della naturale scadenza, al fine di ammodernarli e applicare le migliori tecniche disponibili, come definite dall’art. 5, comma 1, lett. L-ter) del D.Lgs 152/06 s.m.i. Inoltre, il medesimo comma precisa che debbano essere rigettate le istanze di impianti esistenti ricadenti in area di esclusione assoluta, qualora prevedano modifiche sostanziali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. L-bis) del D.Lgs 152/06 s.m.i., che si concretizzano con la **concomitanza** di *“un aumento della potenzialità complessiva di trattamento e di un aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati”*.

Pertanto, indipendentemente da una valutazione sulla *ratio* della norma che ha portato all’emanazione di tale disposizione, è di tutta evidenza che, il significato giuridico della congiunzione “e” vincola l’applicazione del comma 3 al verificarsi di entrambe le condizioni.

Quanto al rischio di non riuscire a rilevare l’eventuale frazionamento delle istruttorie finalizzato a eludere il succitato vincolo, si rileva che rimane in capo all’Autorità competente accertare, nell’ambito del singolo procedimento, se l’istanza in oggetto sia parte di due o più modifiche singolarmente non rilevanti, ma complessivamente sostanziali, ai sensi dell’art. 16, comma 3, delle norme tecniche di Piano.

Si coglie infine l’opportunità per stigmatizzare quanto rappresentato nel parere contrario di codesta Provincia, manifestato con la succitata nota del 24.09.2015, rispetto a quanto appena illustrato ed indicato.

Dipartimento Ambiente
Sezione Tutela Ambiente

Calle Pruli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it> – PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regiona e

Corre infatti l'obbligo di sottolineare che i pareri e le note di chiarimento enucleate e diffuse da questo Dipartimento Ambiente, pur evidentemente non rivestendo la pretesa forma tipica dei provvedimenti amministrativi, risultano altrettanto autorevoli e rispondono innanzitutto alla pretesa esigenza di celerità nella risposta avanzata dalle Amministrazioni provinciali.

Invero, provenendo le suddette note dalla struttura Regionale incaricata dalla Giunta regionale di occuparsi espressamente di tutte le questioni afferenti la normativa ambientale, non vi è chi non veda, anche nel caso di specie, come gli indirizzi ed i chiarimenti forniti dalla stessa non possano che dirsi ufficialmente e legittimamente tese a garantire l'omogenea e corretta applicazione delle norme di Piano su tutto il territorio regionale, con conseguente obbligo di tutti gli Uffici provinciali ad attenersi.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO AMBIENTE
- dott. Alessandro Benassi -

Rif.
Sezione Coordinamento Attività Operative
Dirigente: Dott. Luigi Masia

Settore Rifiuti
Dirigente: Dott. Carlo Giovanni Moretto

P.O. Studi, Piani e Programmi
Arch. Tarcisio Sanavia

Dipartimento Ambiente
Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it> – PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it